

Per ogni Barca vagante	—	L. 1 :	5
Per ogni Gondola, Batello, o altro Legno di minor portata di un Carro	—	L. - :	6
Per ogni Testa di Zattera	—	L. - :	3

Quelli, che ricusassero di fare li suddetti pagamenti, e di dar in nota di volta in volta il loro nome, a norma del praticato; e sforzassero la Catena, incorreranno nella pena di Ducati 50. per ogni volta, che contrafaranno, da essere applicata, e disposta giusta il solito; e nelle altre cominate dalle Leggi, e Discipline vigenti alla ripetuta Epoca 1796., nonchè riservate all' arbitrio della Giustizia.

S'intendono obbligati li Tiranti delle Barche, o altri Naviglj, arrivati, che saranno ad alcuna delle sudette tre Catene di mollarre i Cavalli, e le Alzane, nè più attaccarli a tirare, se non sarà fatto da Barcaroli il dovuto pagamento all' Amministratore, Palatiere, o Custode in pena di Ducati 25., ed altre riservate, come sopra.

L' Amministratore, Palatiere, o Custode destinato ad alcuna delle sudette tre Esazioni dovrà invigilare ad impedire le contrafazioni, e denunziare i Trasgressori; e tenendo esatto conto delle riscossioni, che facesse, dovrà altresì, sotto la propria responsabilità personale, rassegnare di quindici, in
quin-